

## **AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), formazione ed aggiornamento dei lavoratori – D.Lgs. 81/08 per anni 2 – D.Lgs. 81/08.

**Lettera-Contratto** di accettazione dell'offerta ricevuta al prot. n. 9893 del 23/06/2023

Contraente: LOGI SICUREX di Lora Dr. Giancarlo di Vicenza.

CIG: ZBE3B8F680

Con la presente, si affida al dott. Giancarlo Lora di Vicenza l'incarico di:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Formazione ed aggiornamento dei lavoratori

L'incarico avrà la durata di anni due a partire dalla sottoscrizione della presente lettera-contratto, con la possibilità dell'opzione di un ulteriore anno che Ater potrà esercitare.

Tale prestazione corrisponde a tipologie affidabili mediante ricorso all'affidamento diretto con riferimento a quanto prevedono le vigenti disposizioni ATER ex determinazioni del Commissario Straordinario n. 7995/40 del 9/10/2016 e n. 8582/92 del 27/06/2017;

Tutto ciò premesso si conviene di stipulare quanto segue:

Il corrispettivo contrattuale è determinato in base all'offerta acquisita al prot. n. 9893 del 23/06/2023 e ammonta ad € 5.200,00 al netto di Iva per il servizio di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP mentre per la formazione ed aggiornamento della sicurezza dei lavoratori l'importo ammonta ad € 5.500,00, Iva esente ai sensi dell'art. 14 comma 10 della Legge 537/93, come da offerta;

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti, che determina accettazione della proposta ai sensi dell'art. 1326, 1° comma, codice civile.

Nell'ottica di garantire una continuità, alla scadenza del secondo anno, l'incarico potrà essere rinnovato, per un ulteriore anno, alle medesime condizioni, fatta salva la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti nel termine di 30 giorni antecedenti la scadenza stessa.

Il dott. Giancarlo Lora, incaricato del servizio di RSPP dovrà fornire le seguenti prestazioni:

- controllo aziendale periodico, attraverso istruzioni, procedure e rilevazioni con apposite check list, della verifica del mantenimento delle attenzioni relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- predisposizione e aggiornamento continuo del **P.A.F. - Piano Aziendale di Formazione** con scadenziario corsi per ogni lavoratore;
- **aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a, ed art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e di altri documenti sulla sicurezza soggetti a scadenza;
- **valutazione Rischio Stress Lavoro correlato** – (Valutazione di Primo Livello)

Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale impiegato dal dott. Giancarlo Lora verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto, devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso il dott. Giancarlo Lora si obbliga ad adottare con il personale preposto all'esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio ad A.T.E.R. di Vicenza.

Il dott. Giancarlo Lora dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

Il dott. Giancarlo Lora dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento della stipula del presente contratto, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente all'A.T.E.R. di Vicenza l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'A.T.E.R. di Vicenza agirà secondo legge per revocare l'incarico. Fatta salva l'eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'A.T.E.R. di Vicenza è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e ss. del c.c..

Il dott. Giancarlo Lora, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore, o attività svolte da terzi da esso incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e o indiretti subito da A.T.E.R. di Vicenza o da terzi che trovino causa od occasione nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

Il dott. Giancarlo Lora ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

Si dà atto che A.T.E.R. ha adottato un Codice Etico, pubblicato nella sezione "normativa" sul profilo del Committente [www.atervicenza.it](http://www.atervicenza.it), contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per A.T.E.R. di Vicenza e nei rapporti con gli interlocutori della stessa.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente incarico sarà competente esclusivamente il Giudice Ordinario del Tribunale di Vicenza, con esclusione di qualsiasi altro Foro eventualmente concorrente, restando altresì escluso il ricorso all'arbitrato.

L'A.T.E.R. di Vicenza, ai sensi dell'art. 103.11 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., non intende richiedere la costituzione della garanzia definitiva, preso atto dell'ulteriore ribasso all'offerta presentata in data 23/06/2023 prot. n. 9893.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, dipendente dal presente affidamento, è competente in via esclusiva il foro di Vicenza.

Vicenza, 23/06/2023

IL DIRETTORE

Arch. Mirko Campagnolo

